

Convenzione per la fruizione in forma congiunta delle funzioni del Segretario generale tra il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di ottobre, in Cuneo

TRA


il **Comune di Cuneo** [Codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo, via Roma n. 28, nella persona del vice Sindaco signor Serale Luca, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 26 ottobre 2015, resa immediatamente eseguibile,

E

la **Provincia di Cuneo** [Codice fiscale 00447820044], con sede in Cuneo, corso Nizza n. 21, nella persona del Presidente signor Borgna dott. Federico, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome e per conto della Provincia stessa in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 26 ottobre 2015, resa immediatamente eseguibile,

PREMESSO

- Che l'art. 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, da un lato, ridisegna le competenze delle Province in termini più ristretti (con conseguente riduzione obbligatoria delle dotazioni organiche) e, dall'altro, le definisce enti di area vasta, identificandole come emanazione dei Comuni per lo svolgimento di funzioni meglio espletabili in un ambito territoriale più ampio;
- Che la medesima legge (particolarmente all'art. 1 comma 85 lett. d) e comma 86 lett. a)), indirizza l'attività delle Province a forme di gestione associata in sinergia con i Comuni del proprio ambito territoriale;
- Che l'art. 7 dello Statuto della Provincia di Cuneo riconosce come valore fondamentale la promozione "...della cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi";
- Che l'art. 98 comma 3°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, consente la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale mediante convenzione tra Comune e Provincia o tra Province;
- Che il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo ritengono di dover cogliere tale opportunità associativa, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;
- Che l'associazione della Provincia con il Comune Capoluogo rappresenta il miglior abbinamento per le maggiori analogie organizzative e per il vantaggio logistico;
- Che i due Enti hanno ritenuto di ripartire l'impegno temporale del Segretario generale, e la relativa spesa, in percentuali dissimili, in relazione al diverso carico di lavoro ed al diverso assetto organizzativo dei due Enti;
- Che la forma associativa della "convenzione", di cui all'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituisce lo strumento più idoneo per la gestione congiunta del servizio in argomento, con il solo obbligo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:



- dal Comune di Cuneo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 in data 26 ottobre 2015, resa immediatamente eseguibile;
- dalla Provincia di Cuneo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 in data 26 ottobre 2015, resa immediatamente eseguibile,

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto della Convenzione

Il Comune di Cuneo (nel prosieguo più brevemente "Comune") e la Provincia di Cuneo (nel prosieguo più brevemente "Provincia"), si convenzionano per avvalersi congiuntamente delle funzioni esercitate da un medesimo Segretario generale, e ciò al fine di conseguire una pluralità di scopi: raggiungere sinergie tra i due enti, valorizzare l'apporto dei rispettivi Dirigenti, conseguire un risparmio di spesa.

ART. 2 – Titolarità della sede

1. La Segreteria generale della Provincia è ricoperta dal titolare della Segreteria generale del Comune.

ART. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il Segretario generale svolge per entrambi gli enti le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti ed ogni ulteriore funzione conferitagli dal Presidente e dal Sindaco, in conformità all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
2. Il Segretario generale svolge la sua attività in ciascuno dei due enti convenzionati, garantendo le funzioni alle quali è preposto, ma comunque con un impegno temporale commisurato alla percentuale concordata tra i due enti convenzionati per la ripartizione delle spese.
3. Più precise modalità per un soddisfacente svolgimento del servizio sono definite in accordo tra il Sindaco e il Presidente e di concerto con il Segretario generale.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario generale, le sue funzioni vengono svolte dai Vicesegretari generali nei riguardi dei rispettivi enti di appartenenza.

ART. 4 – Trattamento economico

1. Al Segretario generale compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.
2. La retribuzione di risultato viene corrisposta nella misura del raggiungimento degli obiettivi che il Sindaco e il Presidente avranno concordato e approvato; la valutazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi viene effettuata dal Comune, attraverso la propria regolamentazione e i propri organi a ciò deputati: la Provincia fornirà ogni utile documentazione e ragguglio. Anche tale onere retributivo viene ripartito tra i due enti secondo la percentuale stabilita in questa convenzione.

3. Qualsiasi emolumento, la cui misura dipenda da una decisione dell'ente datore di lavoro, verrà determinato in accordo tra Sindaco e Presidente.

ART. 5 – Rapporti finanziari tra gli enti convenzionati

1. I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario generale in rapporto all'impegno temporale reso a favore di ciascuno di essi, nella misura del 60% (sessanta per cento) a carico del Comune e del 40% (quaranta per cento) a carico della Provincia.
2. Rientrano nel riparto tutte indistintamente le voci stipendiali che costituiscono retribuzione per il Segretario generale. Sono a carico di ciascun ente i rimborsi per spese sostenute specificatamente nell'interesse di uno solo di essi.
3. La retribuzione del Segretario generale è contabilizzata e liquidata dal Comune, il quale, a consuntivo, riscuoterà la quota a carico della Provincia.
4. Il Comune, a inizio d'anno, trasmette alla Provincia una previsione di spesa annuale e può richiedere il rimborso della quota a carico della Provincia con una cadenza anche trimestrale, previa rendicontazione. La Provincia vi provvede entro trenta giorni.

ART. 6 - Rapporti giuridici con il Segretario generale

1. L'avvio del bando, la nomina e l'eventuale revoca del Segretario generale competono al Sindaco del Comune – capo convenzione –, previa consultazione con il Presidente.
2. Tutti gli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (a titolo meramente esemplificativo: autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) sono assunti dal Comune. La Provincia chiederà l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi per attività svolte nel suo esclusivo interesse.
3. La Provincia indirizza al Comune la richiesta documentata per l'avvio del procedimento disciplinare a seguito di mancanze del Segretario generale a proprio danno.

ART. 7 - Forme di consultazione tra gli enti convenzionati

1. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte in forma congiunta investono il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia o loro delegato, che devono decidere concordemente.
2. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte previa consultazione investe i medesimi Organi.
3. Ciascuno di loro può richiedere una consultazione su qualsiasi argomento inerente alla presente convenzione.

ART. 8 – Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e ha la durata di dieci anni.
2. Gli enti convenzionati possono estinguere anticipatamente la presente convenzione previa assunzione di analogo atto deliberativo da parte dei rispettivi Organi competenti.
3. Ciascun ente convenzionato può recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa assunzione di conforme atto deliberativo da parte del proprio Organo competente; il recesso avrà effetto trascorsi tre mesi dalla comunicazione di detta decisione.


ART. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, statutarie e regolamentari dei rispettivi enti, che disciplinano le convenzioni tra enti e le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali.
2. Copia della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Organi deliberanti, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ed alla Prefettura di Torino – Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.
3. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa Parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
4. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B) al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Cuneo

Il vice Sindaco
Serale Luca



Provincia di Cuneo

Il Presidente
Borgna dott. Federico

